



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (Uff. III)

Disposta al Fglo del



Federazione Onicoltori Italiani (F.O.I.) Onlus
Fax 0523571613

Associazione Italiana Pesci ed Acquari (A.I.P.A.)
Fax 0445.369181

Associazione Italiana Imprese Settore Animali Domestici (A.I.S.A.D.)
Fax 06/4746556

Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento
Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano
Loro sedi

E p.c. DGSAF
Sede

Oggetto: smaltimento carcasse ai sensi dei regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011

Relativamente allo smaltimento da parte di privati detentori di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori, in assenza di situazioni epidemiologiche particolari, di volta in volta stabilite dall'Autorità competente, si ritiene che le carcasse di questi animali, considerata anche l'irrilevante quantità, siano fuori dal campo di applicazione del regolamento sui sottoprodotti nelle logiche dell'art.2 del Reg. (CE) 1069/2009.

Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, le carcasse di queste specie sono da considerarsi materiale di categoria 1 e trattati nel rispetto dell'art.12 del citato regolamento.

In deroga al punto di cui sopra ed in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle altre norme vigenti, è consentito ai privati detentori di animali da compagnia, inclusi cani e gatti, lo smaltimento tramite sotterramento in

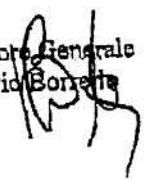
terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

Per le strutture, quali canili ed i rifugi, di cui alla legge 281 del 1991 e per le attività commerciali che hanno per oggetto la vendita di animali da compagnia, vale l'obbligo della gestione delle carcasse ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. In tal caso è consentito conservare le carcasse in pozzetti congelatori in attesa della raccolta.

A quest'ultima fattispecie è comunque applicabile l'articolo 19, comma a) solo per il sotterramento di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Ogni operatore commerciale deve rispettare gli obblighi previsti all'art.22.

In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle altre norme sanitarie, della legislazione sull'ambiente e sull'anagrafe animale.

Il Direttore Generale
Dr. Silvio Bonetto



Ref. Tiziana Serraino
t.serraino@sanita.it
tel. 06.5994.2816